


PERCENTUALE DEI SUPERAMENTI DEI LIMITI NORMATIVI RISPETTO AL NUMERO DEI CONTROLLI EFFETTUATI



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ARPA/APPA

Figura 1: Percentuale di sorgenti controllate per le quali si è riscontrato un superamento dei limiti per regione/provincia autonoma (2019)

Inquadramento del tema

L'inquinamento acustico nelle aree urbane rappresenta una delle principali cause di disturbo per la popolazione residente. Il rumore può essere generato da diverse tipologie di sorgenti acustiche ognuna delle quali, per la loro specifica caratteristica emissiva (sia a livello energetico che di durata), determina un diverso disturbo per la popolazione. Le tipologie di sorgenti acustiche individuate sono state suddivise secondo la seguente classificazione:

- Infrastrutture stradali
- Infrastrutture ferroviarie
- Infrastrutture aeroportuali
- Infrastrutture portuali
- Attività produttive
- Attività di servizio e/o commerciali
- Attività temporanee

La legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) definisce in modo organico alla materia uniformando la terminologia tecnica, definendo i principi fondamentali, nonché le competenze in materia di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, e delineando lo scenario dei limiti e un regime sanzionatorio. In base all'art. 2, comma 3 della legge quadro 447/95, l'accettabilità del rumore si basa

sul rispetto di due criteri, associabili a due vincoli distinti:

- 1 un **criterio differenziale**, riferito agli ambienti confinati, per il quale si verifica che la differenza tra il livello di rumore ambientale (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo) e il livello di rumore residuo (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante) non superi i limiti della normativa. Tale criterio non si applica quando l'effetto del rumore ambientale risulta trascurabile, al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso), nelle aree classificate nella classe VI.
- 2 un **criterio assoluto**, riferito agli ambienti esterni, per il quale si verifica che il livello di rumore ambientale non superi i limiti assoluti stabiliti in funzione della destinazione d'uso del territorio e della fascia oraria.

I valori limite differenziali di immissione, previsti dal DPCM 14.11.97, sono:

- 5 dB per il periodo diurno
- 3 dB per il periodo notturno

I valori **limite di immissione assoluti** previsti dal DPCM 14.11.97, sono di seguito riportati.

Tabella 1: Valori limite assoluti di immissione (Leq espressi in dBA)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno 6÷22	Notturno 22÷6
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV- Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

In merito alle infrastrutture di trasporto il legislatore ha individuato le fasce di pertinenza: per le strade secondo il DPR 30/03/2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"; per le ferrovie secondo il DPR n. 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"; per gli aeroporti secondo il DPR 496 del 11/12/1997 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili". Tali fasce individuano porzioni di territorio per le specifiche infrastrutture in cui sono applicabili limiti specifici e diversi da quelli delle classi di cui al DPCM 14/11/97. Tali fasce si sovrappongono alla classificazione acustica comunale.

Definizione indicatore

L'indicatore descrive l'attività di controllo con misurazioni del rispetto dei limiti vigenti (L. 447/95) in ambiente esterno e/o all'interno degli ambienti abitativi, effettuata dall' ARPA Lazio, con distinzione fra le diverse tipologie di sorgenti (attività produttive, attività di servizio e/o commerciali, cantieri, manifestazioni temporanee, infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali). In particolare, l'indicatore evidenzia le situazioni di non conformità.

Analisi

L'attività di controllo svolta dalle ARPA viene eseguita principalmente a seguito di segnalazione da parte dei cittadini: nel 2019 globalmente sono state controllate 2191 sorgenti a seguito di esposto.

La distribuzione percentuale nazionale delle sorgenti oggetto di controllo delle diverse agenzie regionali, suddivise nelle diverse tipologie di attività e infrastrutture, conferma quanto riscontrato per l'anno precedente: le sorgenti maggiormente controllate risultano anche per il 2019 le attività di servizio e/o commerciali (61,4%) seguite dalle attività produttive (26,1%). Tra le infrastrutture di trasporto che rappresentano l'8,9% delle sorgenti controllate, le strade, con il 5,8% sul totale, sono le più controllate.

(Fonte: Annuario dati ambientali 2020 - ISPRA)




Figura 2: Distribuzione delle sorgenti controllate nelle diverse tipologie di attività/infrastrutture (anno 2019)

La Tabella 1 riporta la percentuale di superamenti rispetto alle sorgenti controllate suddivisa per regione/provincia autonoma.

Regione	Attività produttive	Attività di servizio e/o commerciali	Attività temporanee	Infrastrutture stradali	Infrastrutture ferroviarie	Infrastrutture aeroportuali	Infrastrutture portuali ^a
	%						
Piemonte	17,7	22,9	29,4	41,7	0,0	0,0	-
Valle d'Aosta	50,0	100,0	-	-	-	-	-
Lombardia	53,0	74,9	70,0	57,1	50,0	25,0	-
Provincia Autonoma di Bolzano	25,0	0,0	-	0,0	-	-	-
Provincia Autonoma di Trento	16,7	14,3	0,0	-	-	-	-
Veneto	35,3	57,5	7,7	22,9	0,0	16,7	-
Friuli Venezia Giulia	100,0	84,6	-	0,0	100,0	-	-
Liguria	21,2	59,5	40,0	100,0	0,0	-	20,0
Emilia Romagna	41,9	58,5	60,0	68,8	50,0	0,0	-
Toscana	23,5	28,8	-	33,3	-	0,0	-
Umbria	60,0	69,6	-	100,0	66,7	-	-
Marche	-	87,5	-	-	25,0	-	-
Lazio	22,1	26,2	50,0	57,1	25,0	100,0	-
Abruzzo	63,6	67,4	0,0	-	100,0	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-
Campania ^b	6,3	62,5	0,0	-	-	-	0,0
Puglia	27,3	66,7	-	-	0,0	-	-
Basilicata	0,0	7,1	-	-	-	-	-
Calabria	60,0	65,6	60,0	100,0	-	-	-
Sicilia	30,4	52,7	100,0	53,3	-	0,0	-
Sardegna	87,5	96,3	-	-	-	-	-
ITALIA	36,3	50,9	41,3	43,8	36,8	21,7	16,7

Tabella 1: Percentuale di sorgenti controllate per le quali si è riscontrato almeno un superamento dei limiti (2019)

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ARPA/APPA

Legenda:	a: per il rumore prodotto dalle infrastrutture portuali, in assenza di specifici regolamenti previsti dalla L. 447/95, si fa riferimento ai limiti della classificazione acustica comunale (Tab.C DPCM 14/11/1997)
	b: i dati sono riferiti alle province di Napoli e Caserta
Note:	-: non sono stati effettuati controlli della sorgente in esame

Nel 2019, il 45,7% delle sorgenti di rumore (attività/infrastrutture) oggetto di controllo da parte delle ARPA/APPA ha presentato almeno un superamento dei limiti normativi, percentuale leggermente superiore a quella riscontrata nel 2018 (+2,2 punti percentuali) confermando un trend crescente rispetto al 2017 in linea invece con quanto rilevato nel periodo 2014-2016 (nel 2016 era il 40,6%, nel 2015 il 45,9% e nel 2014 il 46,3%).

Nell'anno 2020, nella regione Lazio i controlli delle sorgenti di rumore eseguiti su esposto, risultano distribuiti, rispetto le diverse tipologie, come rappresentato in Figura 2: il 62,43% dei controlli è stato rivolto ad attività di servizio e/o commerciali, il 34,10% alle attività produttive, l'2,31% alle attività temporanee e infine il 1,16% alle infrastrutture di trasporto. Questa distribuzione è in linea con il trend già osservato per l'anno 2019 a livello nazionale.




Figura 2: Distribuzione delle sorgenti controllate nelle diverse tipologie di attività/infrastrutture (con esclusione degli aeroporti) dall'ARPA Lazio (anno 2020)

Nella distribuzione dell'attività di controllo non è stato riportato il dato relativo all'attività di controllo svolta sulle infrastrutture aeroportuali della regione (Fiumicino e Ciampino) in quanto, presso tali aeroporti, in risposta agli adempimenti normativi, l'attività di controllo da parte dell'Agenzia viene svolta costantemente mediante sistemi di monitoraggio in continuo e pertanto con modalità diverse rispetto alle altre sorgenti di rumore.

Tra le sorgenti controllate, la percentuale per le quali si è riscontrato almeno un superamento dei limiti è rappresentata in Figura 4.




Figura 4: Percentuale di sorgenti controllate per le quali si è riscontrato almeno un superamento dei limiti nella regione Lazio (anno 2020)




Figura 5: Percentuali di sorgenti controllate sulle quali è stato riscontrato almeno un superamento dei limiti nella regione Lazio- Trend anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020

Nella Figura 5 viene riportato il trend riferito agli anni 2015 -2016 – 2017- 2018-2019- 2020 sulla percentuale di superamenti delle sorgenti controllate su cui è stato rilevato almeno un superamento acustico.

Per i dati relativi al 2020, si evidenzia che i controlli strumentali sono stati fortemente condizionati dalle disposizioni emergenziali anti-COVID: da un lato le attività commerciali e/o produttive hanno lavorato in misura ridotta e le attività temporanee non hanno praticamente avuto luogo, dall'altro ci sono state forti limitazioni per gli operatori dell'agenzia nel potersi recare presso le abitazioni private per l'evasione degli esposti. A fronte di un numero di controlli basso anche un solo superamento statisticamente pesa molto, come nel caso del rumore derivante dalle attività temporanee, dalle infrastrutture ferroviarie e stradali. La percentuale di superamenti così ottenuta pertanto è rappresentativa solo della particolare situazione appena descritta.

Le politiche attivate

Organismi internazionali (OMS, OCSE) propongono dei valori di riferimento per il LAeq diurno e notturno che hanno lo scopo di evitare che il rumore influenzi le normali attività della popolazione determinando diversi livelli di esposizione a cui possono conseguire fenomeni di disturbo fino a danni alla salute. Nel caso del rumore ambientale riferito all'esterno delle abitazioni, i valori di riferimento di rumorosità individuati dall'OMS per evitare il disturbo della popolazione (serious annoyance) prevedono 55 dBA nel periodo diurno, e 45 dBA nel periodo notturno (per evitare disturbi del sonno). Sempre da valutazioni diffuse dai suddetti organismi internazionali, si rileva che effetti nocivi cardiovascolari si verificano dopo un lungo periodo di esposizione al rumore (generato da aerei e traffico stradale) con valori di LAeq, 24h che superano i 65 dBA e con valori di Lnight che superano i 55 dBA. Gli strumenti fondamentali che la legge italiana individua ai fini di una politica di riduzione dell'inquinamento ambientale da rumore sono essenzialmente due:

1. classificazione acustica comunale

2. piano di risanamento acustico comunale La classificazione acustica comunale rappresenta un atto tecnico-politico di governo del territorio che, con la sua approvazione, introduce limiti acustici disciplinando l'uso del territorio per le diverse sorgenti di rumore e generando vincoli nelle modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. Infatti ne condiziona lo sviluppo e la collocazione delle diverse sorgenti di rumore in base alla sostenibilità del territorio e alle scelte di pianificazione urbanistica adottate dalle amministrazioni comunali. La Legge quadro n. 447/95 e la Legge della Regione Lazio n.18/2001 affidano ai Comuni il compito di redigere il piano di classificazione acustica comunale e di coordinare tale piano con gli altri strumenti urbanistici comunali, in particolar modo con il PRG di cui costituisce un allegato. Classificare acusticamente un territorio comunale significa assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso e quindi della esigenza più o meno marcata di tutela dal rumore. L'obiettivo finale che si prefigge il legislatore con la classificazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. Un ulteriore strumento per la gestione del rumore ambientale è stato introdotto dal D.Lgs n. 194/05 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale" che introduce l'obbligo di elaborare la Mappa acustica strategica degli agglomerati urbani e di predisporre il Piano d'azione. La Mappa acustica strategica ha il compito di rappresentare la distribuzione dei livelli di rumore Lden (livello giorno/sera/notte) e Lnight (livello notturno) sul territorio determinati dall'insieme di tutte le sorgenti sonore in esso presenti (strade, ferrovie, aeroporti, ecc.). La Mappa si distingue dunque dalla Classificazione acustica del territorio comunale, rispondente alla legge quadro 447/95, che rappresenta invece i valori limite di rumorosità da rispettarsi nel territorio comunale. Il Piano d'azione individua gli interventi e le azioni orientati ad evitare e ridurre il rumore ambientale.

BASE STATISTICA

I dati a disposizione per questo indicatore derivano dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia e dalle elaborazioni effettuate dall'ISPRA sui dati forniti dalle Agenzie regionali e provinciali di protezione dell'ambiente.